PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CERRIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025: PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE INFRA PERIODO DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA AI SENSI ART. 8.5 DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.C. COSRAB 4/2023, E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consigliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZERBOLA ANNA MARIA - Sindaco	Sì
2. SARTEUR LOREDANA - Vice Sindaco	Sì
3. CHIARLETTI CARLA - Consigliere	Sì
4. CHIARLETTI DAVIDE - Assessore	Sì
5. PEVERARO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. IAPICHINO GAETANO - Consigliere	Sì
7. ROSSO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
8. VIOLA SALVATORE - Consigliere	Sì
9. SQUAIELLA ALEX - Consigliere	Giust.
10. VERCELLINO SERGIO - Consigliere	Sì
11. SEITONE PAOLO - Consigliere	Sì
Ŭ	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1
Assenti giustificati	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Dott.ssa Anna Garavoglia, la quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZERBOLA ANNA MARIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.5 dell'ordine del giorno.

I Consiglieri Comunali concordano l'inversione dei punti n. 4 e 5 all'ordine del giorno su proposta del Consigliere Vercellino Sergio.

Pertanto viene trattato l'argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno.

Il Vice Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali, enucleata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»:

VISTA la L. 29 dicembre 2022 n. 197, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2023;

EVIDENZIATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato dapprima al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775 L. 197/2022 e successivamente al 31 maggio 2023 con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 aprile 2023 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5quinquiens D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1,*

<u>comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

VISTA la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF "approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 ed in particolare:

- confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

• prevista una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

SOTTOLINEATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati apportati a seguito delle modifiche legate all'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché a quelle derivanti dalla modifica di alcune disposizioni applicative del D.Lgs. 116/2020, che ha previsto la possibilità per le Utenze non Domestiche che avviano autonomamente al recupero i rifiuti prodotti di non avvalersi più del servizio pubblico;

VISTA la deliberazione di Assemblea Consortile n.6 del 27/04/2022 con la quale sono stati approvati e, conseguentemente, validati i PEF MTR-2 per gli anni 2022-2023-2024-2025 di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/r/rif per i Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. definendo per ciascun Comune l'ambito tariffario di riferimento;

RICHIAMATA la delibera di CC n. 14 del 27/05/2022 con la quale il Comune di Cerrione ha preso atto del proprio PEF MTR-2 per gli anni 2022-2023-2024-2025 di cui alla sopra citata delibera di Assemblea Consortile COSRAB n. 6/2022 ed ha provveduto contestualmente a approvare le tariffe TARI per l'anno 2022;

CONSIDERATO che ai fini del rispetto del principio di assicurare l'equilibrio economico finanziario del servizio di igiene urbana tramite la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui all'art. 1 comma 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 si è provveduto ad una analisi delle principali voci, ovvero:

- servizio di igiene urbana (con incremento per l'anno 2023 di costi comunicati da gestore del servizio rifiuti SEAB per il tramite del Consorzio CO.S.R.A.B. di circa il 3% ns. prot. 6533/2022 e 810/2023)
- sensibile incremento del costo a tonnellata per lo smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani residui e ingombranti presso il Polo tecnologico di Cavaglià (stima di + 6.600,00 euro) che è passato dalla tariffa di €. 129,00 oltre IVA a tonnellata del 2022 alla tariffa di €. 163,58 oltre IVA a tonnellata per l'anno 2023 così come deliberato dall'Assemblea consortile CO.S.R.A.B. del 27/03/2023;
- sensibile previsione di incremento dei costi per la gestione ordinaria post mortem della discarica di Masserano preannunciati da SEAB spa con nota del 26/10/2022 (stima di +2.00,00 euro);
- sensibile incremento della quota di competenza del Comune di Cerrione relativa ai
 costi degli smaltimenti dei rifiuti conferiti presso i centri di raccolta consortili con
 particolare riferimento a quello presente sul territorio comunale di regione Zanga, di
 cui alla delibera di Assemblea consortile n. 20 del 31/05/2021 (stima di +14.850,00
 euro);

DATO ATTO che a seguito di tali verifiche si è reso necessario provvedere a richiedere al CO.S.R.A.B. con PEC del 14/02/2023 e successiva PEC del 21/03/2023 la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 in particolare per l'E.F. 2023;

VISTA la delibera dell'Assemblea consortile CO.S.R.A.B n. 4 del 27/03/2023 (allegato 1) con la quale sono state riconosciute le effettive circostanze straordinarie sopra evidenziate in termini di costi, il cui mancato riconoscimento nel PEF dell'Ente ne avrebbe comportato uno squilibrio finanziario a causa della mancata copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui all'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013, ed è stato approvato e validato il PEF MTR2 per gli anni 2023-2024-2025 di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif – revisione infra periodo – per il Comune di Cerrione;

ESAMINATO pertanto il nuovo elaborato del PEF MTR-2 così come revisionato dall'ETC CO.S.R.A.B., ed in particolare quello per l'E.F. 2023 che espone una entrata tariffaria massima pari ad € 288.495,00, di cui € 211.974,00 parte variabile ed € 76.521,00 parte fissa, al quale sottrarre € 1.314,00 quali "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021", per un totale netto di €. 287.181,00 di cui € 211.054,00 parte variabile ed € 76.127,00 parte fissa;

TENUTO CONTO che l'entrata tariffaria massima determinata con MTR rappresenta l'ammontare massimo applicabile dall'Ente impositore ai sensi dell'art. 4 comma 5 della deliberazione ARERA 443/2019 che recita "In attuazione dell'art. 2 comma 17 della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione applicare valori inferiori";

RITENUTO pertanto necessario applicare l'entrata tariffaria massima nell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 al fine di garantire in via previsionale l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio rifiuti del Comune di Cerrione, assicurando la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio così come previsto dall'art. 1 comma 654 della L. 147/2013 prendendo atto del PEF MTR-2 anni 2023/2024/2025 elaborato in revisione infra periodo dall'ETC così come approvato con delibera consortile n 4 del 27/03/2023;

RICHIAMATA la disciplina TARI (art. 1 commi 641-668 L. 147/2013 e smi) e le disposizioni regolamentari in materia TARI di cui alla CC 24 del 30/06/2021;

CONSIDERATO pertanto ai fini della determinazione delle tariffe quanto segue:

- a) dell'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) del conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- c) della possibilità (commi 651 652) di commisurare la tariffa tenendo conto alternativamente:
 - dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- d) dell'articolazione dell'assetto tariffario suddiviso in:
 - n. 6 categorie per le utenze domestiche, in base al numero di occupanti;
 - n. 21 categorie per le utenze non domestiche, in base alla tipologia di attività svolta, e quindi classificandole in base alla potenzialità di produzione di rifiuti;
 - n. 1 sotto categoria per la tariffa giornaliera della categoria 112
- e) della composizione delle tariffe in una quota fissa e in una quota variabile;
- f) poiché non sono presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi sono ripartiti applicando il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa;
- g) ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area;
- h) non essendo ancora stati introdotti strumenti per la rilevazione puntuale sui quantitativi di rifiuti prodotti da parte delle due categorie di utenze (domestiche e non domestiche):
 - i costi fissi vengono ripartiti tra le due categorie di utenze in base al loro numero,

- i costi variabili vengono ripartiti in base ad una stima dei rifiuti prodotti, che per le utenze non domestiche è determinata utilizzando i coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti a mq annuo per ogni categoria di attività previsti Dal DPR158/99 mentre per le utenze domestiche sono determinati in ragione di coefficienti presuntivi di produzione di rifiuti in funzione del numero di occupanti;

i) stante la facoltà ancora concessa per l'anno 2023 agli Enti di intervenire discrezionalmente sulla determinazione dei coefficienti di cui al DPR 158/99 sono stati così rimodulati:

- utenze domestiche: riduzione del Kb minimo dei nuclei con 1 componente da 0,60 a 0,55 e riduzione del Kb minimo da 1,40 a 1,38 per i nuclei con 2 componenti e da 1,80 a 1,78 per i nuclei con 3 componenti, al fine di equilibrare percentualmente l'aumento tariffario;
- utenze non domestiche: applicazione dei coefficienti minimi ad eccezione di:
 - categorie 116 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 117 (Bar, caffè, pasticceria) riduzione del 20% del KD minimo;
 - categorie 109 (banche, istituti di credito e studi professionali) e 119 (Plurilicenze alimentari e/o miste) KD massimi;
 - categoria 104 (esposizioni, autosaloni) incremento del 12% del KD minimo;
 - categoria 118 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) incremento del 50% del KD massimo

per le quali sono state recepite le segnalazioni del Gestore del Servizio, circa i quantitativi di rifiuti raccolti, rispetto ad altre realtà di dimensioni simili esistenti in Comuni limitrofi;

DATO ATTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2023 di cui si allega il prospetto di calcolo (Allegato n. 2);

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI così come modificato nella presente seduta;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del PEF MTR-2 per gli anni 2023-2024-2025 così come revisionato ai sensi dell'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif di cui alla delibera dell'Assemblea Consorziale CO.S.R.A.B. n. 4 del 27/03/2023 che per l'anno 2023 espone una entrata tariffaria massima pari ad € 288.495,00, di cui € 211.974,00 parte variabile ed € 76.521,00 parte fissa, al quale sottrarre € 1.314,00 quali "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021", per un totale netto di €. 287.181,00 di cui € 211.054,00 parte variabile ed € 76.127,00 parte fissa

DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2023 così come calcolate nell'allegato 2 che qui di seguito si riportano:

UTENZE DOMESTICHE	tariffa	tariffa
	p. fissa	p. variabile
1 componente	0,28013	51,93215
2 componente	0,32682	130,30250
3 componente	0,36017	168,07134
4 componente	0,38685	207,72862
5 componente	0,41353	273,82409
6 componente e oltre	0,43354	321,03514

UTENZE PRODUTTIVE	tariffa	Tariffa
	p. fissa al	p. variabile
	mq.	al mq.
101- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06346	0,57242
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,13286	1,21308
103 - Stabilimenti balneari	0,07535	0,68470
104 - Esposizioni, autosaloni	0,05949	0,61645
105 - Alberghi con ristorante	0,21218	1,93521
106 - Alberghi senza ristorante	0,15864	1,44205
107 - Case di cura e riposo	0,18839	1,72165
108 - Uffici, agenzie	0,19830	1,80751
109 - Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,10907	1,05236
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,		
ferramenta e altri beni durevoli	0,17252	1,56534
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21218	1,93741
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,		
elettricista, parrucchiere)	0,14278	1,29894
135 sub categoria per tariffa giornaliera della categoria 112		2,59789
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18244	1,66221
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,08527	0,77056
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10907	0,99072
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,95977	6,11604
117Bar, caffè, pasticceria	0,72181	4,62336
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,		
generi alimentari	0,47195	6,45509
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30538	4,71363
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,20170	10,94636
121 - Discoteche, night club	0,20623	1,88457

dando atto che:

- le riduzioni accordate alle utenze per particolari condizioni d'uso di cui all'art. 18 e per il compostaggio domestico di cui all'art. 22 del Regolamento Tari adottato

- nella seduta odierna trovano copertura attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- la riduzione accordata alle utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti di cui all'art. 20 è stata calcolata nella misura del 40% della parte variabile dovuta secondo le previsioni regolamentari di cui al comma 2 lettera b) del citato articolo 20 del Regolamento comunale TARI;

DI CONFERMARE come per gli anni precedenti, la Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde di cui all'art. 13 del Regolamento comunale TARI in € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva;

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2023 che avverrà con l'emissione di avvisi di pagamento con n. 2 rate scadenti il 16/06/2023 e il 16/12/2023, con la precisazione che il pagamento in unica soluzione potrà avvenire entro il termine della prima rata, ovvero entro il 16/06/2023;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al fine di assicurare la decorrenza delle tariffe TARI dal 1/1/23 ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

SEGUE breve discussione in cui il Vice Sindaco fornisce le delucidazioni richieste dal Consigliere Vercellino Sergio;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 1 contrari (SEITONE), espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 1 contrari SEITONE) espressi in forma palese, delibera DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di assicurare la decorrenza delle tariffe TARI dal 1/1/23 ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006

- Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ZERBOLA ANNA MARIA

Il Segretario Generale Firmato Digitalmente Dott.ssa Anna Garavoglia